



COMUNE DI LESSOLO

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 10
del 20/12/2023

OGGETTO:

Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

L'anno **duemilaventitre** , il giorno **venti** del mese di **dicembre**, alle ore **dodici:trenta** , il Commissario Straordinario, Dott.ssa Raffaella ATTIANESE, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 07.09.2023, in collegamento da remoto con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Eugenio VITERBO, in collegamento da remoto, con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Eugenio VITERBO, incaricato della redazione del presente verbale.

Delibera n. 10 del 20/12/2023

OGGETTO: Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo un'eventuale piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

- il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Lessolo del 30.03.2015 comunicato al Consiglio

Comunale con Deliberazione n. 11 del 29.04.2015, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 1677 del 7 maggio 2015;
- la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.07.2018, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 2802 del 29 luglio 2017;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1 comma 724) ha modificato il D.Lgs 175/2016 introducendo il comma 6bis all'art. 26 che in pratica esclude i GAL dalla revisione periodica e dalla conseguente razionalizzazione;

DATO ATTO che rispetto alla rilevazione al 31.12.2020, per quanto riguarda la società SMAT si prende atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 110/2022/SRCPIE/PRSE con la quale le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT SPA, vengono invitate ad uniformarsi ai principi enunciati nella deliberazione stessa, ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016;

VISTA e richiamata la deliberazione C.C. n.ro 36 del 26.12.2022 ad oggetto: "Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare", per mezzo delle quali si sono verificate le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni in essere a tali date;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P, come risultante dagli allegati A (relazione), B (schede tecniche) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che a seguito della presente revisione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione in data 09.12.2023 (ns. prot. n. 5664 del 11.12.2023) ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49 _ 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole dagli allegati A (relazione), B (schede tecniche) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

3. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere con gli atti conseguenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Raffaella ATTIANESE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dott. Eugenio VITERBO